

PROVINCIA DI FERRARA
COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO E ZONA DELL'INTERVENTO

**PROGETTO PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA DI SABBIA – IV STRALCIO
IN LOCALITA' "CAVALLARA" – SAN GIOVANNI DI OSTELLATO**



COMMITTENTE

CANTONIERA CAVALLARA s.r.l. - via per Ostellato n.9/a MIGLIARINO
44027 FISCAGLIA (FE)

IL TECNICO

RUTTILIO Ing. ANTONELLO
Via Manzolli n. 19
44020 ROVERETO (FE)
cel 339-2856619

TAV.N°

21

ELABORATO

BOZZA CONVENZIONE

DATA Marzo 2025

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991 N° 17 e S.M. e I., ARTT. n° 11 e 12.

In data _____

presso la Casa Comunale di Ostellato (FE)

sono convenute le Parti:

- _____ nato/a a _____ il
_____ residente a _____ C.F.
_____ che agisce in qualità di
_____ del Comune di Ostellato (FE) – C.F.
_____, Piazza _____ n° ____ Ostellato
(FE), di seguito denominato Comune,

e

- Sig.ra STROZZI PAOLA, nata a Formignana (FE) il
21/01/1961 e residente a Migliarino in Via G. Puccini n° 1
nel Comune di Fiscaglia (FE) – C.F. STR PLA 61A61
D713F, che agisce in qualità di Legale Rappresentante
della Società "CANTONIERA CAVALLARA S.r.l." con sede
in località Migliarino, Via Ostellato n° 9/a nel Comune di
Fiscaglia (FE) -C.F. e numero di iscrizione al Registro
imprese di Ferrara: 01340310380, proprietaria degli
immobili sotto descritti, di seguito denominata Ditta

PREMESSO

- che il Comune e la Ditta, come previsto dall'Art 6 delle NTA
del PAE approvato, hanno sottoscritto per atto del Notaio C.A.
Alberti in data 14.05.2012, rep. N° 119097/27169 reg.to a
Comacchio il 25.05.2012, trascritto a Ferrara il 28.05/.2012 al
part. 5893, specifico accordo redatto ai sensi dell'Art 24 della

L. R. n. 7/2004 e dell'Art. 11 della Legge n. 241/1990 necessario per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva;

- che la Ditta in data _____ con protocollo di ricezione n° _____ ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava per l'estrazione di sabbia;
- che l'area oggetto della richiesta autorizzativa in argomento è ricompresa nel Polo Estrattivo di sabbia del Comune di Ostellato (FE) ed identificata dal P.I.A.E. approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 53/37503 del 25.05.2011 avente valore di PAE per venti comuni della Provincia di Ferrara, tra i quali il Comune di Ostellato;
- che a seguito degli aggiornamenti catastali di Febbraio 2025 formalizzati in adempimento dei disposti della Agenzia delle Entrate, la stessa area è identificata al catasto terreni del Comune al foglio 72 mappali 228, 340, 322, 321, 327, 336, 341, 333, 331, 335 di complessivi ha 18.21.45, confina a nord con Ragioni Busin, a sud con Strada Provinciale N.1, ad est con Strada Comunale Valmana e ad ovest con Ragioni Busin;
- che la Ditta è concessionaria di una fascia demaniale identificata come Canaletto Cavallara della superficie di circa mq 1250;
- che la Ditta è proprietaria di un lotto di terreno censito al C.T. del Comune al Foglio 72 mappale 193 e Foglio 87 mappale 103 della superficie complessiva di Ha 0.75.20 ricompreso nella zonizzazione del PAE Comunale, che non verrà

sottoposto a richiesta di autorizzazione allo scavo ma destinato alla realizzazione di un impianto per la produzione dei tartufi.

- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva dai titoli di proprietà stipulati presso lo studio del Notaio Alberti dr. Carlo Alberto di Migliarino del 02/12/98 – Rep. n° 86624 – reg.to a Comacchio il 21/12/98 n° 1312 e trascritto a Ferrara il 24/12/98 – Gen. 19905 – Part. 12041, con atto del 20/01/01 Rep. N° 95032/17507 Registrato a Comacchio il 26/01/01 n° 101 – trascritto a Ferrara il 12/02/01 – Gen. 2808 – Part. 1673 e con atto del 28/09/2011- Rep n° 118628/26787 reg.to a Comacchio il 05/10/2011 - n° 2827, trascritto a Ferrara il 06/10/2011 – Gen 17186 – Part. 10743 ;
- che la Ditta con provvedimenti rilasciati da: Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa PG 2011/0014717 del 20/01/2011 e R.E.R. Servizio Area Reno e Po di Volano – ARPAE SAC Determina n° 3308 del 18/09/2018, è stata autorizzata alla occupazione, ai fini di scavo ed asporto di materiale sabbioso, della fascia Demaniale denominata Canaletto Cavallara per la parte che interseca la proprietà;
- che la Ditta ha depositato agli atti del Comune in data _____ prot. _____ la documentazione per il “Procedimento di VIA Valutazione Impatto Ambientale – Variante PAE Piano Attività Estrattive del Comune e contestuale richiesta di Autorizzazione per Attività Estrattiva” redatta in osservanza dei disposti della Legge n° 4 del 20.04.2018 – Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei Progetti; art. 21 –

- Ulteriori Disposizioni del Provvedimento Autorizzatorio Unico e sul Provvedimento di VIA – comma 1 lettera c) e comma 2;
- che con atto _____ del _____ prot. _____, si è concluso il suddetto Procedimento di VIA Valutazione di Impatto Ambientale – Variante PAE – Piano Attività Estrattive dal Comune e contestuale Autorizzazione per Attività Estrattiva, ai sensi _____ con esito _____;
 - che contestualmente alla domanda la Ditta ha presentato il piano di Coltivazione della Cava ed il relativo Progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività estrattiva;
 - che tali atti progettuali prevedono, le opere necessarie ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
 - che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto dall'Art. 13 della L.R. 17/91 ed all' Art 7 delle N.T.A. del P.A.E. in argomento;
 - che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ha esaminato ai sensi della L.R. 17/91 la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici e amministrativi esprimendo parere favorevole (prot. n. _____ del _____);
 - che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con atto n° _____ del _____,

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'Art. n° 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perchè possa ora procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per le quali si fa espresso richiamo alle Documentazioni Tecniche, Grafiche ed Amministrative depositate al Prot. Comunale n° _____ del _____ Ufficio Tecnico Area Gestione del Territorio, che in seguito verranno citati come Atti di Progetto;
- che detti Atti di Progetto sono così costituiti:

RELAZIONE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Allegato 1 – Piano di coltivazione

Recupero Ambientale

Computo metrico quantitativo – estimativo

 sistemazione Finale Paesaggistica

Computo metrico quantitativo – estimativo

 impianto per la produzione di tartufi

Cronoprogramma lavori

Riepiloghi voci di spesa

Programma economico finanziario e Piano

 Economico Finanziario

Piano di gestione dei rifiuti

Documentazione fotografica

Allegato 2 – Studio idrogeologico finalizzato alla previsione degli effetti dell'Attività Estrattiva sul sistema acquifero locale

Allegato 3 - Relazione geologica e sismica

Premesse

Inquadramento territoriale e geologico

Caratterizzazione sismica del terreno

Indagini geognostiche pregresse

Indagini geognostiche dirette

Verifica di stabilità

Conclusioni

- . Certificati prove penetrometriche con piezocono CPTU
- . Report prove di laboratorio geotecnico
- . Report indagini geognostiche

Allegato 4 - Valutazione di Impatto Acustico

Allegato 5 - Relazione Agronomica

Allegato 6 – Verifica preventiva dell'interesse Archeologico

Comunicazioni Soprintendenza

DOCUMENTAZIONE GRAFICA

TAV 1 – Corografia

TAV. 2 – Planimetria Catastale

TAV. 3 - Planimetria stato di fatto

TAV. 3a – Sezioni stato di fatto

TAV. 4 – Planimetria di Progetto

TAV 4a – Sezioni di Progetto

TAV. 5 – Planimetria Recupero Finale

TAV 5 bis – Planimetria Recupero Finale con evidenza delle
opere realizzate

TAV. 6 – Nuovo canale di scolo

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Titoli conferenti la disponibilità dei terreni

Certificato iscrizione CCIAA

Estratto di Mappa Catastale

Visure Catastali

Estratto VAS PAE Comunale

Estratto P.U.G.

Estratto R.U.E.

Designazione Direttore Lavori

Bozza di Convenzione

Precisato inoltre:

- che la Ditta sull'area identificata al Foglio 72 del Catasto del Comune dai mappali 229, 231, 252, 215,13, 76, 77, 84, 133, 134, 135 ed al foglio 87 mappali 11 e 12, di complessivi ha 18.93.79, per una superficie di Ha 9.57.70 è già stata autorizzata con Autorizzazione SUAP Prot n. 9071 del 28.06.2007 - Autorizzazione Convenzionata all'Attività Estrattiva Prot n. 8715 del 22.06.2007 - Autorizzazione alla proroga dell'attività estrattiva Prot. n. 9710 del 14/07/2010 per l'estrazione di complessivi mc 355.065 di materiale sabbioso, e limo sabbioso e cappellaccio, di cui escavatii mc 262.895 (sabbia mc 245.144 - cappellaccio mc 17.751)
- che la Ditta identificata al C.T. del Comune al Foglio 72 – mappali 229, 231, 228, 252, 215, 13, 76, 77, 84, 133, 134, 135 ed al foglio 87 mappali 11 e 12, di complessivi Ha 18.93.79 oltre ad una fascia demaniale identificata Canaletto Cavallara di superficie di circa 1250 mq è già stata autorizzata con Autorizzazione Unica Prot. N° 4575 del 25/03/2013 – Autorizzazione Convenzionata all'Attività

- estrattiva Prot. n. 4563 del 25/03/2013, Determina Dirigenziale n. 108 del 27.03.2018 di proroga dell'autorizzazione all'Attività Estrattiva, Determinazione. n. 255 del 21.06.2018 di conclusione Positiva del procedimento di Conferenza dei Servizi per l'approfondimento degli scavi per l'estrazione di complessivi mc 588.735 di materiale sabbioso, limo sabbioso e cappellaccio, di cui escavati mc 346.135 (sabbia mc 326.925 e cappellaccio mc 19.210);
- che la Ditta identificata al C.T. del Comune al Foglio 72 mappali 229, 231, 228, 252, 215, 13, 76, 77, 84, 133, 134, 135 ad al Foglio 87 mappali 11 e 12 di complessivi ha 18.93.79 oltre ad una fascia demaniale identificata Canaletto Cavallara di superficie circa mq 1.250 è già stata autorizzata con Autorizzazione Unica n° 24/2019 del 19/11/2019 – Autorizzazione Convenzionata Attività Estrattiva Prot. N° 31247 del 15.11.2019, Determina Dirigenziale n° 650 del 22/11/2024 di proroga di anni uno dell'Autorizzazione all'Attività Estrattiva, per l'estrazione di complessivi mc 570.000 di materiale sabbioso, limo sabbioso e cappellaccio di cui escavati mc 324.990 (sabbia mc 317.270 e cappellaccio mc 7.720) alla data del 30 Novembre 2024.

Ciò premesso

e precisato la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1

Superficie di cava

L'area di cava di proprietà della Ditta, come già riportato nelle premesse risulta ora censita al C.T. del Comune al Foglio 72 mappali 228, 340, 322, 321, 327, 336, 341, 333, 331, 335 di complessivi mq 182.145 derivante dagli aggiornamenti catastali formalizzati in adempimento dei disposti della Agenzia delle Entrate.

Ai fini estrattivi deve integrarsi la fascia demaniale di 1.250 mq. La superficie oggetto di escavazione è di mq 124.014.

L'area di cantiere interna alla cava, adibita al posizionamento delle attrezzature e delle strutture al servizio dell'attività per la lavorazione e lo stoccaggio degli inerti è di mq 8.429, comprendente anche una superficie di mq 3.000 circa per lo stoccaggio temporaneo degli inerti estratti o acquistati da altre cave autorizzate e destinati alla commercializzazione.

Vi è inoltre un lotto di terreno di mq 7.520, esterno all'area di cava, comunque compreso all'interno del Polo Estrattivo, censito al C.T. di Ostellato al Foglio n° 72 mappale 193 ed al Foglio n° 87 mappale 103, che non verrà escavato e sarà recuperato a fini agronomici per realizzazione di un impianto per la produzione dei tartufi.

Art. 2

Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da sabbia alluvionale appartenente al I Gruppo "materiali inerti per opere in generale" punto A della D.G.R. 2073/2013 classificati A2-4 e A3 a norma CNR UNI 10006; il volume massimo estraibile è di mc 710.617

(comprensivo del cappellaccio) così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente P.A.E. in termini volumetrici per l'area in questione.

Art. 3

Lavori di coltivazione

Nello svolgimento dei lavori di coltivazione della cava la ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) Il terreno agricolo (cappellaccio) nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere riutilizzato per i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile è di – 19 metri rispetto al piano di campagna come specificato negli elaborati di progetto sopra richiamati; tutte le quote sono riferite allo zero del livello medio del mare della rete topografica IGM – Istituto Geografico Militare;
- c) all'interno dell'area di cava la Ditta ha posto in opera due capisaldi inamovibili rappresentati dai coperchi in metallo del piezometro n° 2 quota m 0.628 s.l.m.m. e del piezometro n° 5 quota m 0.510 s.l.m.m.;
- d) la quota media dei terreni ante scavi era posta a -0,447 m s.l.m.m.; la quota massima della profondità di scavo oggetto della richiesta autorizzativa viene individuata a -19.447 m s.l.m.m.;
- e) mantenere i piezometri già utilizzati per il monitoraggio della qualità delle acque nei precedenti progetti di escavazione autorizzati. La Ditta dovrà fornire all'ufficio tecnico comunale le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza

almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

f) in ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione degli Enti competenti ai sensi ed in conformità dei disposti del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Art. 4

Perimetrazione area di cava

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata.

Copia di tale cartografia deve essere fornita su richiesta, ai competenti uffici per i dovuti controlli.

Art. 5

Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali: Tipo di materiale estratto

Denominazione della Cava

Ditta Esercente

Direttore dei Lavori

Sorvegliante

Estremi atto autorizzativo

Scadenza Autorizzazione Convenzionata

TITOLO II

TARIFFE - GARANZIE - OBBLIGHI

Art. 6

Denuncia inizio lavori

La Ditta deve comunicare la data di inizio dei lavori, nei termini previsti dagli art. 24 - 25 e 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128, così come modificato dal D.Lgs. 25 Novembre 1996 n° 624 Art. 51 e 52. al Comune di Ostellato, alla Agenzia Territoriale e la Protezione Civile di Ferrara, alla AUSL di Ferrara; contestualmente alla denuncia di inizio lavori, la Ditta deve inviare alla Provincia di Ferrara Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica e alla AUSL di Ferrara copia del Piano di Coltivazione della cava di cui agli atti progettuali.

Art. 7

Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91, e dell'Art. 6 delle norme tecniche del P.A.E. Comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in complessivi anni 5 comprensiva anche dei termini per la sistemazione finale, a partire dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione dell'autorizzazione all'Ufficio del Registro dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 8

Proroga della Autorizzazione e della Convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista dall'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91 e art. 6 NTA del PAE la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione.

Art. 9

Tariffe

La Ditta, come rappresentata, si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi del 2° Comma dell'art. 12 della L.R. 17/91 integrata dalla DGR 2073/2013. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi ed i modi previsti con provvedimento della Giunta Regionale. Tale onere dovuto per l'esercizio della attività estrattiva potrà essere ridotto di una percentuale del 10% ai sensi dell'Art. 41 della L.R. 18/2016 e delle relative direttive operativa di attuazione approvate dalla Giunta Regionale con Deliberazione 2029 del 18.11.2019.

Art. 10

A garanzia per gli obblighi della convenzione) A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà presentare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

A)L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di euro _____
(_____) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta, come rilevato dai computi metrici stimativi allegati agli atti di progetto, per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava, comprendenti la Sistemazione Finale Paesaggistica e per la Realizzazione di un Impianto per la Produzione dei Tartufi.

b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di fidejussione assicurativa n° _____ contratta in data _____ presso l'istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.

c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.

d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.

e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera d), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 comma 1 - lettera b) della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.

f) La Ditta, come rappresentata, si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su

richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.

g) All'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale di cui al successivo art. 17 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale della cava, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria.

L'aggiornamento di cui al precedente punto c) dovrà tener conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 11

Svincolo della fidejussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

a) a completa ultimazione di ogni fase dei lavori, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della Ditta corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia o quota parte di essa contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione.

b) La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di una istruttoria dell'Ufficio Tecnico Comunale o di chi per Esso allo scopo appositamente nominato.

Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90

(novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

c) Fintanto che il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale del Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione finale, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

d) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia, la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 12

Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del tecnico comunale o di chi per Esso, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concede un termine di 180 giorni (massimo 180 giorni) per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a fare regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente Art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, deve provvedere a prolungare di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione.

Art. 13

Opere connesse con la coltivazione - Danni

La Ditta, come rappresentata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto e riportate nel computo metrico estimativo e nel cronoprogramma dei lavori;
- b) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.
- d) al termine della attività estrattiva di cui alla presente convenzione, la Ditta deve produrre a proprie spese un frazionamento catastale delle superfici di proprietà suscettibili di essere trasferite al Demanio o al Patrimonio Comunale;
- e) realizzare le opere che risultino necessarie per mitigare l'impatto acustico derivante dallo svolgimento dell'attività estrattiva;
- f) ottenere espressa specifica autorizzazione Comunale o superiore per tutte le opere provvisoriale e non, non espressamente indicate negli elaborati di progetto, che dovessero risultare necessarie o opportune nell'interesse di una

migliore conduzione dei lavori, dell'attività estrattiva, della tutela dei lavoratori o della pubblica incolumità;

g) garantire l'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti l'area di cava attraverso manutenzione periodiche dei fossi di guardia;

h) adottare tutte le misure idonee ad evitare sversamenti accidentali di carburanti e/o oli;

i) ottenere per qualsiasi prelievo di acqua anche sotterranea salvo quella di campionamento e monitoraggio, apposita concessione dall'ARPAE di Ferrara – Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ai sensi del regolamento regionale n° 41 del 2001;

l) garantire, ai fini della sistemazione finale del sito, il monitoraggio del verde e della riuscita degli interventi di piantumazione per almeno i primi tre anni dalla messa in opera, con ripristino delle eventuali fallanze nel primo anno;

m) osservare scrupolosamente la distanza tra zona di scavo e le opere e/o manufatti presenti in sito, in conformità delle Norme di Legge in Materia e di eventuali deroghe autorizzative rilasciate dalla Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, previo il parere favorevole dell'Ente di competenza.

Art. 14

Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli art. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/72, n. 634.

Art. 15

Permesso di costruire

1) Per l'esercizio dell'attività estrattiva è necessaria l'autorizzazione prevista dalla L.R. 17/1991. Come stabilito dall'Art. 16 delle NTA del PAE comunale non necessitano del permesso di costruire le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie alla recinzione della cava, gli scavi relativi alla coltivazione della cava, i successivi interventi di recupero e sistemazione naturalistica, l'installazione di impianti all'aperto. Ogni altro manufatto connesso con l'attività estrattiva a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato di specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.

2) All'interno dell'area di cava, sono presenti e regolarmente autorizzati: un fabbricato ad uso Locanda, un piccolo fabbricato ad uso ripostiglio e magazzino, due boxes prefabbricati ad uso ripostigli, un box prefabbricato ad uso servizi igienici che saranno tutti funzionali all'esercizio dell'attività turistico – ricreativa da esercitare al termine dell'attività estrattiva e che vengono descritti ed individuati negli allegati tecnici e negli elaborati di progetto.

Art. 16

Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente Art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza della autorizzazione (Art. 16, L.R. 17/91 e smi) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività

estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III CONTROLLI

Art. 17

Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo tout-venant impiegato direttamente nei propri impianti, tout-venant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base dei rilievi topografici e batimetrici eseguiti in cava alla presenza

di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo di materiale utile estratto a tutto il mese di novembre e indicato nella relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

Art. 18

Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza ed ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19

Varianti

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile, che potranno essere autorizzate dalla Amministrazione Comunale.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o

progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 e smi agli art. 11, 12 ,13, 14.

Art. 20

Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità di quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Le scarpate di escavazione perimetrali dell'area estrattiva dovranno corrispondere in ogni modo con le scarpate di finitura. Ai fini della stabilità dei terreni le scarpate di finitura dovranno avere pendenza non superiore a 1/3 per i perimetri prospicienti la pubblica viabilità ovvero l'angolo alla base deve essere di 22° (ventidue gradi)

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

La ditta procederà a coltivare la cava per lotti secondo quanto riportato in progetto sull'intera area di scavo e fino alla profondità massima di m -19 dal piano di campagna le cui quote sono riferite ad apposito caposaldo inamovibile, come riportato nel precedente art. 3 – comma c)

Art. 21

Distanze di Rispetto

Nell'esercizio dell'attività estrattiva è vietata la coltivazione a distanza inferiore a quelle previste all'art. 104 del D.P.R. 09 Aprile 1959 n° 128. La mancata osservazione di tale dispositivo

può comportare la revoca dell'autorizzazione salvo quanto previsto al successivo art. 22.

Art. 22

Deroghe ex art. 104. D.P.R. 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R.128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto in deroga di competenza della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in conformità dei disposti dell'art. 105 dello stesso D.P.R. 128/59. previo il parere favorevole dell'Ente di Competenza

Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la Ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

Art. 23

Sistemazione finale - Discarica

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di

trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, lo stoccaggio di rifiuti inerti non pericolosi in aree dedicate, interne alla cava, da gestire in modo sicuro e controllato in attesa di ulteriori decisioni sulla loro destinazione finale, secondo i disposti di Legge in materia-

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 24

Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico
Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 25

Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 26

Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze, i ripostigli e quant'altri sono stati ricavati ricavati in idonei boxes prefabbricati e/o in fabbricati in muratura regolarmente autorizzati e presenti all'interno dell'area estrattiva che verranno conservati in essere dopo il termine dell'attività estrattiva in funzione dell'accoglienza dei fruitori dell'area recuperata a fini turistico – ricreativi.

Art.27

Eventuale pesatura inerti.

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzato l'impianto di pesatura sistemato all'interno del perimetro di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimosso una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art.28

Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 29

Adempimenti L..R. n. 18/2016

In adempimento all'Art. 41 della L.R. n. 18/2016, la Ditta deve trasmettere all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'Art. 19 della L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) , i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. La trasmissione di tali dati deve avvenire entro le scadenze stabilite dall'atto di autorizzazione e costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto per l'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'art. 9, come previsto dalla L.R. 18/2016 – art. 41 e Deliberazione della Giunta Regionale n° 2029 del 18.11.2019.

Art. 30

Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del P.A.E., dai regolamenti comunali, dalle direttive sia Provinciali che Regionali, nonché dalla vigente legislazione sia Regionale che Nazionale.

Art. 31

Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, non sarà deferita ad arbitri, bensì al Giudice ordinario; a tal riguardo sarà competente il Foro di Ferrara.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della ditta Cantoniera Cavallara S.r.l.

In accordo tra di loro le Parti dopo avere letto il presente atto lo approvano e lo sottoscrivono.
